



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO INTERREGIONALE

VIA PO, 36 - 00198 ROMA (RM)
TEL. (06)8554251/2
FAX: (06)8414480

SITO INTERNET: www.interregionale.com

Stagione Sportiva 2009/2010

Comunicato Ufficiale N°1 del 1/07/2009

A) ATTIVITA' UFFICIALE DELLE SOCIETA' DEL COMITATO INTERREGIONALE STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

Per le Società del Comitato Interregionale, sono considerate ufficiali ad ogni effetto le gare:

- di Campionato Nazionale di Serie D
- di Campionato Nazionale "Juniores"
- di Coppa Italia Dilettanti

B) ORGANIZZAZIONE DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D

Il Comitato Interregionale organizza per la stagione sportiva, 2009/2010 - secondo gli indirizzi fissati dalla L.N.D. - il Campionato Nazionale di Serie D, il cui organico è determinato in base al titolo sportivo acquisito dalle Società nella stagione sportiva 2008/2009 e corredato dai requisiti di carattere organizzativo richiesti dalla F.I.G.C.

Al Campionato Nazionale di Serie D - articolato su 9 gironi composti da 18 squadre ciascuno - partecipano le seguenti Società:

- n. 9 Società retrocesse dal Campionato di Seconda Divisione al termine della passata stagione sportiva 2008/2009;
- n. 121 Società che hanno mantenuto il diritto sportivo all'ammissione, all'esito della passata stagione sportiva 2008/2009;
- n. 35 Società promosse dai Campionati Regionali di Eccellenza al termine della passata stagione sportiva 2008/2009;
- n. 1 Società di Eccellenza vincente la Coppa Italia Dilettanti – fase nazionale- della passata stagione sportiva 2008/2009.

In caso di vacanza di organico per la stagione sportiva 2009/2010, nel Campionato di Serie D verrà mantenuto il numero di Società siccome definito all'esito delle procedure di ammissione al Campionato medesimo. Qualora la vacanza di organico del Campionato di Serie D, anche a seguito di "ripescaggi" al Campionato di Seconda Divisione per la stagione sportiva 2009/2010, risultasse superiore a quattro unità, si procederà al completamento dell'organico fino al raggiungimento di un numero massimo di 162 Società partecipanti al suddetto Campionato.

In virtù di provvedimento straordinario federale, la Società L'Aquila Calcio 1927, purchè in possesso dei requisiti all'uopo stabiliti, sarà ammessa in soprannumero al Campionato Nazionale di Serie D 2009/2010. Resta salva l'applicazione dell'art.52, comma 9, delle N.O.I.F.

In appendice all'attività conclusiva di Campionato (ivi compresi eventuali spareggi) viene altresì previsto lo svolgimento di gare di play-off e play-out mediante apposite articolazioni che saranno regolamentate in separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

C) NORME RELATIVE ALLA LIMITAZIONE DELL'IMPIEGO DI CALCIATORI NEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D

Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato Nazionale di Serie D ed alle altre della attività ufficiale organizzata dal Comitato Interregionale possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione alla età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, il Comitato Interregionale, ha stabilito che **a titolo sperimentale per la sola attività ufficiale della Stagione Sportiva 2009/2010**, nelle singole gare, le Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno **cinque** calciatori " giovani" così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

- **1 nato dal 1° gennaio 1988 in poi**
- **1 nato dal 1° gennaio 1989 in poi**
- **2 nati dal 1° gennaio 1990 in poi**
- **1 nato dal 1° gennaio 1991 in poi**

Circa i meccanismi e le modalità procedurali attinenti agli avvicendamenti dei cosiddetti "calciatori giovani" è opportuno precisare che le eventuali corrispondenti sostituzioni debbono essere effettuate con calciatori appartenenti alla stessa o altra fascia di età temporalmente successiva.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età prestabilite.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva

D) ADEMPIMENTI ECONOMICO – FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato entro i termini annualmente fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti secondo le disposizioni appositamente emanate dal Comitato Interregionale e già pubblicate in separato Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie D della stagione sportiva 2009/2010 non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D., nonché dal Regolamento Impianti Sportivi del Comitato Interregionale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della L.N.D., dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. **In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio di lunedì 13 luglio 2008 (cfr. Circolare n. 30 della L.N.D. dell'8 maggio 2008 e Circolare n. 44 della L.N.D. del 14 aprile 2009);**
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate a titolo di diritti ed oneri finanziari.

Ciò premesso, si ritiene in particolare di richiamare l'attenzione di tutte le Società sulle modifiche regolamentari inerenti l'art. 94 ter delle N.O.I.F. che di seguito vengono riepilogate.

ART. 94 ter

Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.

1. Per i calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici "non professionisti", ogni forma di lavoro autonomo o subordinato.
2. Gli stessi devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo accordi economici annuali -fatta eccezione per quanto disposto al successivo punto 7 - relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali come previste dalle norme che seguono. Tali accordi potranno anche prevedere, in via alternativa e non concorrente, l'erogazione di una somma lorda annuale, da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo, nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Gli accordi dovranno essere depositati, entro e non oltre il 15° giorno successivo alla loro sottoscrizione, presso il Comitato e le Divisioni di competenza, a cura della società e con contestuale comunicazione al calciatore; qualora la società non vi provveda, il deposito può essere effettuato dal calciatore entro il 25° giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo. Gli accordi predetti cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore, sia a titolo definitivo che temporaneo, nel corso della stagione sportiva.
3. Gli accordi concernenti i rimborsi forfettari di spese e le indennità di trasferta non potranno superare il tetto di 61,97 Euro al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato.

4. Gli accordi concernenti l'attività agonistica relativa a gare di Campionato e Coppa Italia, non potranno prevedere somme superiori a Euro 77,47 per ogni prestazione, come voce premiale.
5. Gli accordi concernenti la fase di preparazione della attività stagionale dei Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, potranno prevedere erogazioni per non più di 45 giorni per rimborsi forfetari di spese o indennità di trasferta secondo l'ammontare massimo di cui al comma 4 (Euro 61,97 al giorno).
6. Gli accordi concernenti l'erogazione di una somma lorda annuale, non potranno prevedere importi superiori a Euro 25822, secondo il disposto della Legge 21/11/2000, N° 342
7. In deroga a quanto previsto al punto 2, i calciatori tesserati per società di Calcio a 5 che disputano Campionati Nazionali, possono concordare l'erogazione di somme annuali lorde per un periodo massimo di tre stagioni sportive. Gli eventuali accordi pluriennali cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore sia a titolo definitivo che temporaneo, nonché di retrocessione della società nei Campionati Regionali.
8. Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia accordi integrativi e sostitutivi di quelli depositati che prevedono l'erogazione di somme superiori a quelle sopra fissate. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi dei nn 4 e 8 dell'art. 7 del codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.
9. Abrogato.
10. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, per l'accertamento delle somme dovute, innanzi alla competente Commissione Accordi Economici della L.N.D. nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento.
11. Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi alla Commissione Vertenze Economiche entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione.
12. Persistendo la morosità della società per le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni della Commissione Vertenze Economiche pronunciate entro la stessa data del 31 maggio, la società inadempiente non sarà ammessa al Campionato L.N.D. della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.
13. Il pagamento agli allenatori delle società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 7, comma 6 bis del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della società per le decisioni del Collegio Arbitrale pronunciate entro il 31 maggio, la società inadempiente non sarà ammessa al Campionato L.N.D. della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

E) AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SECONDA DIVISIONE

Le 9 Società che, al termine della stagione sportiva 2009/2010, si classificheranno al primo posto di ogni singolo girone del Campionato Nazionale di Serie D, acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Seconda Divisione della stagione sportiva 2010/2011.

F) RETROCESSIONE AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA

Al termine della stagione sportiva 2009/2010, in ogni singolo girone retrocederanno nel Campionato di Eccellenza Regionale complessivamente quattro squadre così distinte:

- le Società classificate all'ultimo e al penultimo posto;
- due Società perdenti le gare di play-out

G) FASE FINALE PER L'AGGIUDICAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE D'ITALIA DILETTANTI

La formula di svolgimento di detta fase formerà oggetto di apposito e separato Comunicato Ufficiale del Comitato Interregionale di successiva pubblicazione.

H) SOSTITUZIONE DELLE SOCIETA' RINUNCIATARIE

In caso di vacanza degli organici del Campionato di Serie D, conseguente a rinuncia o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione inappellabile del Comitato Interregionale, con la preclusione di "ripescaggi" che consentono ad una Società il doppio salto di categoria nella medesima stagione sportiva.

Per i ripescaggi nel Campionato di Serie D 2009/2010 si terrà conto preliminarmente del disposto di cui al punto B) del presente Comunicato Ufficiale, nonché della graduatoria appositamente stilata dallo scrivente Comitato Interregionale, in via prioritaria, fra le società perdenti le gare di play out e della graduatoria stilata dalla L.N.D. fra le società perdenti le gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel Campionato di Eccellenza, disputate a conclusione della stagione sportiva 2008/2009. La vacanza nell'organico del Campionato di Serie D della stagione sportiva 2009/2010 verrà completata secondo l'alternanza che prevede, nell'ordine, il ripescaggio dalla graduatoria delle perdenti le gare spareggio-promozione tra le seconde classificate di Eccellenza 2008/2009 e la graduatoria appositamente stilata dallo scrivente Comitato, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Le Società di Eccellenza che richiedono l'ammissione al Campionato di Serie D a completamento dell'organico relativo alla stagione sportiva 2009/2010 devono produrre apposita dichiarazione, rilasciata dal Comitato Regionale competente, attestante l'avvenuta iscrizione al Campionato di Eccellenza 2009/2010.

I) NORME RELATIVE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D

Tutte le Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D , come già pubblicato sul Comunicato n.173 dell'8 giugno 2009 , sono tenute a versare la somma di €49.000,00.

Il versamento di tale importo è da ascrivere ai seguenti titoli:

- | | |
|-------------|--|
| € 12.000,00 | diritti di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D e Campionato Nazionale Juniores |
| € 5.800,00 | acconto spese (a garanzia di debiti sportivi stagione sportiva 2009/2010) |

€ 31.000,00 fidejussione bancaria

€ 200,00 quota associativa

L) ATTIVITA' GIOVANILE

In ordine con le disposizioni regolamentari vigenti - di cui all'art. 58 comma 1) delle N.O.I.F. -, è fatto obbligo alle Società aderenti al Comitato Interregionale partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale «Juniores» indetto dalla L.N.D.

Le stesse Società potranno altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati o altre attività indette dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

In ottemperanza alla delibera assunta dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti nella riunione del 28 ottobre 2008, alle Società Sarde e Siciliane aderenti al Comitato Interregionale è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale Juniores organizzato dal Comitato Regionale di appartenenza, nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo punto M). Tale disposizione è da intendersi sostitutiva, a tutti gli effetti, del dovere di partecipazione al Campionato Nazionale Juniores

M) CAMPIONATO NAZIONALE "JUNIORES "

Il Campionato Nazionale "Juniores" è organizzato dal Comitato Interregionale, sulla base di più gironi composti da un minimo di 10 ad un massimo di 14 squadre

Articolazione

Al Campionato Nazionale "Juniores" sono iscritte d'ufficio le squadre di Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D della stagione sportiva 2009/2010.

Le Squadre partecipanti al Campionato Nazionale Juniores devono svolgere tale attività sportiva esclusivamente nel luogo dove ha sede la Società.

Inoltre il Comitato Interregionale può iscrivere al Campionato Nazionale "Juniores", previo parere della Lega di competenza, squadre di Società partecipanti ai Campionati Professionistici di Serie "A", "B", Prima Divisione e Seconda Divisione che ne facciano richiesta – **solo come "fuori classifica"**.

Le squadre di Società aderenti al Comitato Interregionale non possono prendere parte al Campionato Nazionale "Juniores- Trofeo Dante Berretti", organizzato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico.

Al Campionato Nazionale "Juniores" non possono essere iscritte squadre di Società partecipanti ai Campionati Regionali

Le Società che non partecipano al Campionato Nazionale "Juniores", o che, dopo il suo inizio, ne vengano escluse per rinuncia, verranno segnalate alla Procura Federale per violazione delle norme di cui all'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

A fronte dell'inosservanza dell'obbligo prescritto l'Organo Disciplinare adotterà una sanzione pecuniaria di € 15.000,00.

Limite di partecipazione dei calciatori al Campionato Nazionale "Juniores"

Possono partecipare al Campionato Nazionale «Juniores» i calciatori nati dal 1° gennaio 1991 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito altresì impiegare fino ad un massimo di quattro calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 1989 in poi.

L' inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17 comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva

In deroga a quanto previsto nell'art. 34 comma 1) delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi potranno schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dallo stesso calciatore nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Le gare del Campionato Nazionale "Juniores" saranno disputate nella giornata di sabato.

N) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ONORABILITA'

In relazione alla materia in epigrafe si fa rinvio alle norme contenute nell'art. 22 bis delle N.O.I.F., richiamando l'attenzione delle Società sul contenuto del sotto riportato punto 6) del medesimo:

“All'atto della richiesta di tesseramento (art. 37) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. I soggetti suindicati, ove sia intervenuta o intervenga a loro carico sentenza di condanna anche non definitiva o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.”

O) NORME GENERALI

O/1 Indennizzi per mancato incasso a seguito di rinuncia

L'indennizzo per mancato incasso, dovuto alle Società ospitanti, in conseguenza alla rinuncia a disputare gare di Campionato e Coppa Italia delle Società ospitate, viene determinato in base alla media degli incassi, documentati tramite i bordereaux relativi alle ultime tre gare ufficiali interne.

O/2 Recupero gare – variazioni di programma al calendario

- a) Per motivi di carattere organizzativo, Il recupero delle gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo, sarà stabilito dal Comitato Interregionale.

Per eventuali gare non iniziate o sospese a partire dalla quart'ultima giornata di Campionato, il Comitato ne ordinerà il recupero a prescindere dalla pubblicazione sui Comunicati Ufficiali.

Le gare sospese dopo l'inizio del secondo tempo, le gare ripetute e le gare di qualificazione sono demandate, per gli effetti amministrativi, al Comitato Interregionale, che potrà affidare l'organizzazione ad una delle Società interessate. Gli incassi, depurati delle spese sostenute, saranno suddivisi in parti uguali tra le stesse Società e il Comitato Interregionale.

- b) Si dispone altresì che, a partire dalla quart'ultima gara del Campionato 2009/2010, non saranno prese in considerazione richieste di anticipi o posticipi dell'ora di inizio delle singole

gare in programma e, tantomeno, spostamenti di data degli incontri prefissati, con la sola eccezione delle gare prescelte per gli anticipi televisivi e per le società che utilizzano il mezzo aereo per lo svolgimento della trasferta.

Ciò al fine di assicurare la massima regolarità di svolgimento della relativa attività e della sua conclusione finale.

Al medesimo fine si dispone inoltre che il tempo di attesa per la presentazione delle squadre in campo (Art. 54 delle N.O.I.F.), limitatamente a dette gare, venga ridotto a quindici minuti

O/3 Sgombero della neve

Si stabilisce che le Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D ed al Campionato Nazionale Juniores dovranno provvedere allo sgombero della neve caduta fino alle **48 ore** precedenti l'inizio della gara.

O/4 Massimo delle ammende

Poiché il Consiglio Federale, a suo tempo, ha abolito i limiti entro i quali potevano essere inflitte ammende a carico delle Società, i Giudici Sportivi provvedono al riguardo secondo criteri di discrezionalità.

O/5 Ammende per rinuncia

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre alle sanzioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche il pagamento delle ammende fissate nelle seguenti misure :

- Campionato Nazionale di Serie D e Coppa Italia Dilettanti

1 ^a rinuncia	€ 1.000,00
2 ^a rinuncia	€ 2.000,00
3 ^a rinuncia	€ 4.000,00

- Campionato Nazionale Juniores

1 ^a rinuncia	€ 1.000,00
2 ^a rinuncia	€ 1.500,00
3 ^a rinuncia	€ 2.000,00

Le sanzioni pecuniarie, così come sopra riportate, saranno applicate in misura doppia se le rinunce alla disputa di gare si verificano quando mancano tre gare o meno alla conclusione dei Campionati

O/6 Tasse per ricorsi – Tasse di Tesseramento – Stampati Federali

Gli importi relativi alle tasse per i ricorsi agli Organi della Giustizia Sportiva, alle tasse di tesseramento ed agli oneri per gli stampati federali, saranno resi noti con successivo Comunicato Ufficiale della competente Federazione Italiana Giuoco Calcio

O/7 Assistenza Medica

Le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale di Serie D, hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata, e a disposizione sia della squadra ospitante, e della squadra ospitata.

Per le Società ospitanti è inoltre obbligatoria la presenza di una ambulanza.

L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 18 comma 1), lettera b) del Codice Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano al Campionato Nazionale Juniores è raccomandato di attenersi, per quanto possibile, alla predetta disposizione.

O/8 Persone ammesse nel recinto di giuoco

Per le gare organizzate dal Comitato Interregionale sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore e, se la Società lo ritiene, anche un direttore tecnico o un allenatore in seconda;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della società;
- e) i calciatori di riserva.
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.
- g) La presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico delle Società.

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società; questi dovrà verificare, prima dell'inizio della gara, l'integrità delle strutture utilizzate dagli atleti (spogliatoi, panchine, ecc.)

Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

O/9 Allenatori

E' fatto obbligo alle Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D di affidare la loro prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei Tecnici.

Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori di cui sopra è stato stabilito, per la stagione sportiva 2009/2010, nella misura massima di € 14.000,00.

A seguito delle intese intercorse tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio, gli Allenatori con abilitazione professionista tesserati con le Società dilettantistiche possono sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta, in carta libera, su appositi moduli e depositati presso il Comitato Interregionale. Tali accordi economici non potranno inderogabilmente superare il massimale lordo annuale di Euro 25.822,00, e dovranno essere depositati a cura dell'allenatore entro il termine di giorni 20 dalla data della richiesta di

tesseramento effettuata dalla Società. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.

I premi di tesseramento annuale per gli allenatori dilettanti e gli accordi economici per gli allenatori con abilitazione professionistica potranno essere corrisposti in un massimo di dieci rate.

È fatto obbligo alle Società partecipanti al Campionato Nazionale Juniores di affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori di cui sopra è stato stabilito, per la stagione sportiva 2009/2010, nella misura massima di € 3.000,00.

Si rammenta che nel caso il rapporto con l'allenatore tesserato venisse a cessare per qualsiasi motivo, la Società dovrà provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, al più tardi entro 30 giorni dalla cessazione del precedente rapporto.

Nell'ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e l'Allenatore dovrà essere depositata apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica sottoscritta da entrambe le parti. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società o dell'allenatore interessato, entro il termine di giorni 15 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico; il Comitato avrà cura di trasmettere successivamente le richieste di tesseramento al Settore Tecnico della F.I.G.C. esclusivamente previo deposito del contratto, accordo economico o dichiarazione.

Il nominativo dell'allenatore deve essere segnalato al Comitato mediante il deposito della documentazione di cui sopra all'atto dell'iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all'inizio dello stesso.

In caso di contestazioni relative agli accordi economici competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

O/10 Adempimenti tecnico - organizzativi obbligatori per le Società partecipanti ai Campionati

Si rende noto che il Consiglio Direttivo della Lega Dilettanti ha deliberato di far obbligo alle Società partecipanti ai Campionati di predisporre, ai bordi del campo di giuoco e dalla stessa parte, due panchine, sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore e gli accompagnatori delle squadre e gli eventuali calciatori di riserva.

O/11 Orario inizio gare

L'orario di inizio delle gare di Campionato verrà reso noto con prossimo Comunicato.

O/12 Cambio delle maglie

Qualora le Società abbiano maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia.

La squadra ospitata conserverà i propri colori sociali.

O/13 Ordine pubblico

Si richiama l'attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art.62 , in materia di Ordine Pubblico , ed in particolare :

- “Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche, se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti”
- “L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara.”

La richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità , dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara.

O/14 Migliore formazione

Le Società della Lega Nazionale Dilettanti sono tenute a schierare, nelle gare dell'attività ufficiale, la loro migliore formazione .

L'inosservanza di detta disposizione comporta per le Società inadempienti l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18 comma 1), lett.b) del Codice di Giustizia Sportiva

O/15 Spareggi per promozioni o retrocessioni

Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore, la retrocessione alla categoria inferiore o stabilire una posizione in classifica si dovrà applicare la norma di cui all'art. 51 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 51 delle N.O.I.F. il Comitato potrà organizzare gare di play-off e di play- out le cui modalità dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D. ai sensi dell'art. 49 delle N.O.I.F.

O/16 Formazione delle classifiche

Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla L.N.D. vengono stabilite mediante attribuzione di tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata; per la gara perduta non vengono attribuiti punti.

O/17 Sostituzione dei calciatori

Nel corso delle singole gare di tutti i Campionati organizzati dal Comitato Interregionale, è consentita la sostituzione di tre calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Nel corso delle gare ufficiali organizzate dalla L.N.D. in ambito nazionale le Società possono indicare nella distinta di gara da presentare all'arbitro fino ad un massimo di sette calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti (cosiddetta panchina allungata).

In attuazione di quanto sopra si trascrivono le modalità di applicazione per la sostituzione dei calciatori:

- la segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà effettuata - a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartelli riportanti i numeri di maglia dei calciatori che debbono uscire dal terreno stesso;

- i calciatori di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori sostituiti e per i calciatori non utilizzati, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

O/18 Identificazione dei calciatori

L'identificazione dei calciatori può avvenire:

- mediante una tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite del Comitato Interregionale.
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle Autorità competenti;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio

O/19 Pubblicazione dei Comunicati Ufficiali

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Commissario Straordinario e dal Segretario.

Si reputa opportuno ricordare, altresì, che la decorrenza dei provvedimenti, a norma di Regolamento, decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale sul quale i provvedimenti stessi sono stati riportati. Agli effetti della comunicazione ufficiale delle decisioni, sia per il testo sia per la decorrenza dei termini, fa fede la copia affissa all'albo della Sede del Comitato Interregionale - Via Po, n.36 - Roma.

I Comunicati Ufficiali possono essere diffusi anche in forma telematica.

O/20 Organizzazione gare amichevoli e Tornei

Le Società che intendono organizzare gare amichevoli sul proprio campo, hanno l'obbligo di richiedere la relativa autorizzazione allo scrivente Comitato Interregionale, almeno dieci giorni prima della disputa della gara.

Al riguardo vengono fissate, per la stagione sportiva, le seguenti tasse:

- gare amichevoli con squadre dilettanti	€ 100,00
- gare amichevoli con squadre di 1 ^a e 2 ^a Divisione	€ 150,00
- gare amichevoli con squadre di Serie "A" e "B"	€ 200,00
- gare amichevoli con squadre straniere	€ 250,00

Le Società che intendono organizzare Tornei hanno l'obbligo di richiedere la relativa autorizzazione al Comitato Interregionale almeno quindici giorni prima dell'inizio della Manifestazione.

L'autorizzazione allo svolgimento del Torneo è subordinata alla presentazione di apposito Regolamento, del programma delle gare previste e al versamento della tassa Torneo nella misura di seguito riportata:

- Tornei con squadre dilettanti	€ 300,00
- Tornei con squadre di 1 ^a e 2 ^a Divisione	€ 600,00
- Tornei con squadre di Serie A e B	€ 800,00
- Tornei con squadre estere	€ 1000,00

L'Ufficio Amministrativo del Comitato Interregionale provvederà ad addebitare € 150,00 a gara in conto spese arbitrali.

O/21 Fusioni di Società e cambiamenti di denominazione sociale

Si fa rinvio a quanto disposto in materia dagli artt. 17, 18 e 20 delle N.O.I.F.

O/22 Sponsorizzazione e commercializzazione dei marchi

Per la stagione sportiva 2009/2010 sarà consentito a tutte le Società appartenenti al Comitato Interregionale apporre sulla divisa di gioco il marchio e/o la denominazione dello Sponsor, in applicazione dell'art. 72 comma 4) delle N.O.I.F. e dell'art. 48 del Regolamento della L.N.D.

O/23 Diritti di diffusione radio televisiva

La L.N.D. - ai sensi dell'art. 48 comma 2) del Regolamento della L.N.D. - stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e diffusione radiotelevisiva.

Le disposizioni in materia saranno comunicate successivamente.

O/24 Campo di gioco

L'impianto di gioco dovrà presentare le caratteristiche previste dal Regolamento Impianti Sportivi del Comitato Interregionale, con particolare riferimento all'attestazione di agibilità rilasciata dalle Commissioni Comunali e/o Provinciali di Vigilanza.

Si precisa che può essere concessa deroga alle Società per il tempo strettamente necessario all'ultimazione dei lavori, previa indicazione di unico campo alternativo provvisto di agibilità definitiva; in caso contrario dovrà essere chiaramente disposta, da parte dell'Ente proprietario, la concessione della struttura per la disputa di gare "a porte chiuse".

Uso campi in erba artificiale

È autorizzato lo svolgimento dell'attività dilettantistica e giovanile su campi in erba artificiale, previa la necessaria omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti.

Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie D non saranno accettate domande di ammissione da parte di Società che non provvedano al rinnovo all'atto dell'iscrizione al Campionato, delle somme determinate a titolo di diritti di riomologazione degli impianti in erba artificiale.

O/26 Mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore

Si fa rinvio a quanto disposto in materia all'art. 55 delle N.O.I.F.

P) COPPA ITALIA DILETTANTI

Il Comitato Interregionale organizza, per la stagione sportiva 2009/2010, la 44^a, edizione della Coppa Italia Dilettanti.

Le modalità di svolgimento saranno specificate in apposito regolamento che sarà reso noto con successiva pubblicazione.

Q) CONCOMITANZE GARE SULLO STESSO CAMPO

Il Consiglio Direttivo della L.N.D., in caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco, ha disposto la seguente priorità nello svolgimento delle gare:

- a) Campionato Nazionale di Serie D;
- b) Campionato Nazionale Serie "A" di Calcio Femminile;
- c) Campionato Nazionale Serie "A/2" di Calcio Femminile
- d) Campionato Nazionale Serie "B" di Calcio Femminile;
- e) Campionato di Eccellenza;
- f) Campionato di Promozione;
- g) Campionato di 1.a Categoria;
- h) Campionato di 2.a Categoria;
- i) Campionato Nazionale "Juniores";
- j) Campionato Nazionale Allievi;
- k) Campionato Regionale "Juniores";
- l) Campionato Regionale Calcio Femminile Serie "C";
- m) Campionato Primavera Femminile
- n) Campionato Regionale Allievi;
- o) Campionato Regionale Giovanissimi;
- p) Campionato 3.a Categoria;
- q) Campionato di 3.a Categoria - "Under 21";
- r) Campionato di 3.a Categoria - "Under 18";
- s) Campionato Provinciale "Juniores";
- t) Campionato Provinciale di Calcio Femminile Serie "D";
- u) Coppe regionali Settore Giovanile;
- v) Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile
- w) Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile
- x) Attività Amatori.

Publicato in Roma ed affisso all'albo della Comitato Interregionale il 1° luglio 2009.

Il Segretario
Mauro de Angelis

Il Commissario Straordinario
Carlo Tavecchio